

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1977)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(FORLANI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1975

Nuove norme per il servizio di leva

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Il disegno di legge si caratterizza fondamentalmente per:

a) riduzione della durata della ferma di leva;

b) anticipo della chiamata alle armi al 19° anno di età;

c) revisione in senso unitario della vigente organizzazione delle operazioni di leva e selezione;

d) provvedimenti correttivi in materia di dispense e rinvii;

e) provvedimenti per l'incentivazione del volontariato conseguenti alla riduzione della durata della ferma di leva.

2. — Ferma restando l'obbligatorietà del servizio militare per tutti i cittadini di sesso

maschile dello Stato, l'articolo 1 fissa la nuova durata del servizio militare di leva.

Essa è:

di 12 mesi per l'Esercito e l'Aeronautica (a fronte degli attuali 15 mesi);

di 18 mesi per la Marina (a fronte degli attuali 24 mesi).

La norma accoglie una profonda aspirazione dei cittadini ed è stata recepita pur nella consapevolezza delle non lievi conseguenze quantitative e qualitative derivanti alle Forze armate. L'oggettiva realtà delle suddette ripercussioni nell'efficacia dello strumento militare nazionale ispira e richiede, a sua volta, l'adozione di alcuni provvedimenti parzialmente compensativi, che vengono, appunto, indicati nel presente disegno di legge ma che dovranno trovare una più ampia colloca-

zione nel processo di ristrutturazione delle Forze armate i cui studi sono ormai in fase avanzata.

Viene mantenuta una differente durata del servizio di leva in Marina rispetto alle altre Forze armate, anche se la differenza viene ridotta da 9 a 6 mesi. Sono noti i motivi tecnici, addestrativi ed ambientali che hanno fino ad oggi giustificato questa differenza di ferma. Tali esigenze sono da considerarsi ancora valide tenuto conto del rapporto percentuale tuttora esistente fra il personale di leva specializzato e quello generico. Esse, pertanto, ispirano la differenza che viene, peraltro, ridotta al minimo necessario per non compromettere l'efficienza operativa di quella Forza armata.

L'articolo 1 contiene un principio innovatore stabilendo un periodo minimo di servizio militare differenziato per quanti chiedono di assolvere l'obbligo di leva in qualità di ufficiali. La norma si ispira:

da un lato alla volontarietà, che sta alla base del servizio da ufficiale;

dall'altro alla considerazione dei tempi necessari alla loro formazione presso le scuole di reclutamento.

3. — Gli articoli 2 e 3 introducono la norma che anticipa a 19 anni la prestazione del servizio militare e modificano, in conseguenza, i termini relativi alle operazioni di leva (le modifiche ulteriori dei termini, in conseguenza dell'anticipo della chiamata alle armi, sono previste al n. 5 del successivo articolo 36).

L'anticipazione a 19 anni della chiamata alle armi soddisfa in primo luogo l'esigenza di fare effettuare al più presto possibile il servizio militare affinché i giovani possano poi attendere, con proficua continuità, alle proprie attività e carriere di lavoro, professionali e di studio. Il provvedimento trova, del resto, un'armonica corrispondenza nella anticipata maturazione personale e nell'accresciuta rapidità delle moderne tecniche di formazione professionale. Esso non contraddice la funzione di perfezionamento civico e professionale dei giovani assolta dalle Forze armate, ma anzi ne rafforza la validità,

perchè la fa adempiere quando i giovani sono in più fresca età, e quindi più ricettivi, ma con alle spalle una già sufficiente esperienza di studi o di lavoro.

Inoltre l'anticipazione a 19 anni soddisfa, contingentemente, ad un'altra fondamentale esigenza. Essa, infatti, consente di compensare, nella prima fase di applicazione del provvedimento, le carenze quantitative che deriveranno alle Forze armate dalla riduzione della ferma di leva.

4. — Gli articoli da 4 a 19 riesaminano la organizzazione del servizio della leva, ne fissano gli organi e stabiliscono le fondamentali modalità di esecuzione.

Com'è noto, esistono oggi due distinte e separate organizzazioni: quella per la leva di terra, che interessa l'esercito e l'aeronautica, e quella per la leva di mare, pertinente alla marina.

Il problema di revisionare questo schema organizzativo per ricercare soluzioni più funzionali (sulla base delle esperienze maturate nel decennio di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237) ed integrate (in armonia con i principi di integrazione interforze che discendono dall'impostazione unitaria data alla difesa) è stato affrontato in questa sede stante la connessione di materia ed i riflessi organizzativi impliciti nella riduzione della ferma di leva.

La materia, naturalmente, è complessa ed investe strutture e procedure radicate a lungo nel tempo. Ciò spiega l'esigenza di una certa gradualità e di un adeguato dosaggio nella ricerca delle soluzioni ottimali anche per non compromettere l'efficienza dell'apparato organizzativo nella delicata fase di transizione determinata dall'anticipazione della chiamata alle armi al 19° anno di età.

Il risultato conseguito è positivo, in questo contesto di valutazioni, perchè consente di ovviare a molti inconvenienti procedurali e strutturali lamentati e perchè porta a configurare uno schema organizzativo più semplice e flessibile dell'attuale nonchè più caratterizzato in senso di integrazione interforze. Scompare la tradizionale e rigida di-

stinzione fra le liste di leva di terra e quelle di leva di mare pur preservando, nella lista unica, le esigenze di reclutamento proprie a ciascuna Forza armata. Del pari in uno schema unitario dei Consigli di leva trovano posto quelli specificatamente destinati all'arruolamento del personale del CEMM.

L'articolo 4 elenca le categorie dei cittadini soggetti a prestare il servizio di leva nella Marina militare. L'elencazione risulta aggiornata rispetto a quella contenuta nell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 1964 ed ha quale termine di riferimento lo svolgimento di attività lavorative e professionali attinenti al mare, ai traffici ed alle industrie marittime o a queste connesse.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8, in relazione appunto alla soppressione delle liste di leva di mare, prevedono le iscrizioni, da apporre nella lista unica, per i soggetti destinati a prestare servizio in marina nonché le variazioni alle iscrizioni stesse derivanti da particolari condizioni degli interessati (arruolati volontari, possessori di titoli preferenziali, eccetera).

L'articolo 9 inserisce nello schema unitario dei Consigli di leva quelli specificatamente destinati a soddisfare le esigenze di reclutamento della Marina militare.

La riforma in questo settore prevede:

a) *il mantenimento* (con diversa denominazione e con più spiccata funzione interforze) dell'organizzazione dei Consigli di leva di terra previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964 e di cui all'allegato « A » del medesimo decreto;

b) *la non corrispondenza*, per numero, sedi e territorio di giurisdizione, dei Consigli di leva di mare rispetto agli uffici di leva di mare. Infatti, mentre gli uffici di leva di mare diventano « uffici di leva della Capitanerie di porto » e risiedono presso ciascuna di esse, i Consigli di leva per l'arruolamento nel CEMM sostituiscono quelli previsti dall'articolo 28 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964 e vengono dislocati in due sole sedi come da

tabella allegata alla presente legge che ne precisa anche la giurisdizione territoriale;

c) *l'inserimento*, nella composizione dei Consigli di leva per l'arruolamento nel CEMM, di ufficiali dell'Esercito (periti selettori attitudinali) allo scopo di predesignare per le varie Armi, servizi e gruppi di incarichi dell'esercito i giovani riconosciuti idonei al servizio militare ma non atti a prestare servizio nella Marina militare.

Questa integrazione, che si inserisce nel contesto dell'attività selettiva compiuta da ufficiali della Marina militare contemporaneamente alle operazioni di leva, rappresenta un punto qualificante della riforma perchè consente di definire tempestivamente la « posizione » di molti arruolati con grande vantaggio dei cittadini interessati e con notevole snellimento delle procedure ora esistenti.

L'articolo 10 reca qualche correttivo alla composizione dei Consigli di leva dell'Esercito, senza aumentarne il numero dei componenti.

Mentre gli articoli 11 e 12 adeguano alla realtà organizzativa prevista dal disegno di legge le disposizioni relative alla formazione ed invio della lista di leva da parte delle amministrazioni comunali, l'articolo 13 contempla i tempi e l'attività degli uffici di leva delle Capitanerie di porto e di quelli presso i distretti militari per la compilazione delle « note » (preparatorie e definitive) dei giovani destinati a prestare servizio in Marina in forza del precedente articolo 4. La norma, a tutela dei cittadini, prevede altresì i termini per i reclami contro l'indebita inclusione nelle suddette note.

Gli articoli 14 e 15 disciplinano lo svolgimento delle operazioni di leva e precisano i compiti dei consigli di leva in aggiunta a quelli (già previsti dalle norme in vigore) di verifica e aggiornamento delle liste di leva. Si tratta, essenzialmente, di una revisione sistematica della materia senza innovazioni riformatrici.

Innovatrice, invece (perchè prende atto della nuova realtà organizzativa e perchè adegua ad essa le disposizioni particolari per la leva di mare previste dagli articoli

63, 64 e 66 del vigente decreto del Presidente della Repubblica) è l'articolazione tematica degli articoli 16, 17 e 18 relativi alle operazioni di leva, di arruolamento e di avviamento alle armi dei giovani predestinati a prestare servizio militare in Marina. Particolarmente significativo al riguardo è, come già accennato, l'anticipo delle operazioni di selezione attitudinale per gli arruolandi in Marina al momento dell'arruolamento anziché a quello dell'avviamento alle armi come previsto, invece, dall'articolo 66 del vigente decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

L'articolo 19, infine, sostituisce il primo comma dell'articolo 83 del vigente decreto del Presidente della Repubblica ed è determinato dall'esigenza — conseguente all'anticipazione della chiamata alle armi al 19° anno — di porre sullo stesso piano, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo del servizio, gli allievi delle scuole, accademie ed istituti militari prosciolti dalla ferma contratta per infermità o motivi non derivanti da cause di servizio ed i giovani di pari età che frequentano altri istituti dello Stato.

5. — Gli articoli 20, 21 e 22 riesaminano la materia dei rinvii per motivi di studio e fissano norme meglio rispondenti al principio dell'equità soprattutto nel contesto della riduzione della ferma di leva e dell'anticipazione a 19 anni della chiamata alle armi.

Il problema dei rinvii riguarda i giovani in due momenti della loro carriera scolastica:

nella fase finale dell'istruzione secondaria per conseguire il diploma di scuola media superiore;

all'inizio e durante gli studi universitari per il conseguimento di una laurea.

Il riconoscimento del rinvio per il completamento degli studi dell'istruzione secondaria viene recepito integralmente e trova la sua collocazione autonoma nell'articolo 21, secondo l'ordine sistematico del vigente decreto del Presidente della Repubblica. Il suo contenuto, pur adeguandosi ai nuovi termini derivanti dall'anticipo a 19 anni della chia-

mata alle armi, è sostanzialmente identico a quello oggi vigente.

La soluzione adottata per gli universitari mantiene il regime dei rinvii mediante il quale si soddisfa la duplice esigenza: di consentire ai giovani la continuità degli studi ed il conseguimento della laurea nonché di mantenere integre le fonti di reclutamento degli ufficiali di complemento laureati. Peraltro, al fine di far corrispondere i rinvii alle effettive necessità degli studi ed evitare un aumento dell'età media dei giovani sotto le armi, si è ritenuto necessario prevedere, oltre ai già esistenti limiti massimi di età:

a) la concessione del ritardo per un periodo di tempo non superiore alla durata legale del corso di laurea prescelto aumentata di un anno;

b) la non ammissione al rinvio per i giovani che abbiano già ottenuto di ritardare la prestazione del servizio alle armi per più di due anni allo scopo di completare gli studi dell'istruzione secondaria.

L'articolo 20 mantiene le eccezioni previste dall'articolo 85 del vigente decreto del Presidente della Repubblica. Tale conservazione non contrasta con lo spirito che anima la nuova normativa perchè si riferisce a situazioni oggettive che sono meritevoli di ampia considerazione.

L'articolo 22, infine, esaurisce questa specifica materia aggiornando le disposizioni già contenute nell'articolo 87 del vigente decreto del Presidente della Repubblica. Esse riguardano le cause che fanno cessare il titolo al ritardo (termine o abbandono degli studi) e prevedono le modalità per l'assolvimento dell'obbligo del servizio militare da parte di coloro che hanno beneficiato del rinvio.

6. — L'articolo 23 elenca i titoli che danno luogo all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva.

L'elencazione aggiorna quella già prevista dall'articolo 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica e vi aggiunge, in particolare, il titolo in favore degli ammogliati con prole o vedovi con prole.

Con l'introduzione di quest'ultimo titolo si è inteso dare una definitiva risposta legislativa ad una esigenza tanto sentita presso l'opinione pubblica e sciogliere, in tal modo, il nodo di situazioni delicate spesso richiamate dalla stampa.

Una elencazione così larga e comprensiva dei titoli di dispensa non poteva restare senza norme che ne garantissero l'equa applicazione e ne impedissero l'artificiosa proliferazione. Di qui i dettati degli articoli 24, 25 e 26 che precisano le condizioni e le scadenze per la loro invocazione e per la relativa pronuncia.

L'articolo 27, infine, adegua ai suddetti principi le norme per il congedo anticipato dei militari in servizio alle armi, già previsto dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964.

7. — Gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 contengono norme relative al personale militare volontario.

La collocazione di queste norme non è anomala. Esse si inquadrano in quei provvedimenti compensativi della riduzione della ferma di leva che sono stati indicati quali elementi condizionatori della riduzione stessa.

È opportuno e necessario al riguardo precisare che le norme in parola non mirano a variare il rapporto percentuale esistente fra personale volontario e personale di leva né, tanto più, a modificare la struttura di base delle Forze armate italiane che sono (e restano) caratterizzate dalla coscrizione obbligatoria.

Le misure promozionali del volontariato, infatti, sono state commisurate al soddisfacimento delle sole esigenze già previste nel passato. Si mira, cioè, attraverso questi incentivi a raggiungere quei livelli di incorporamento di personale volontario previsti dagli attuali organici e dalle attuali esigenze, ma non perseguiti finora attraverso i concorsi annuali per mancata rispondenza dei giovani interessati, evidentemente non attratti a sufficienza dalle prospettive di retribuzione, di impiego e di carriera loro offerte dalle Forze armate.

Le norme in questione, previste dai citati articoli da 28 a 32, mirano a conseguire le suddette finalità promozionali mediante:

a) il riconoscimento, per quei militari che abbiano completato una ferma volontaria, del servizio prestato e dei brevetti di specializzazione o qualificazione conseguiti quali titoli assoluti o preferenziali per pubblici concorsi ed altri impieghi;

b) la corresponsione di un adeguato premio di congedamento ai militari in ferma volontaria delle tre Forze armate, al termine delle loro ferme o rafferme.

8. — Gli articoli da 33 a 39 completano il disegno di legge con le « disposizioni transitorie e finali ».

L'articolo 33 stabilisce la gradualità con la quale dovrà essere attuata la riduzione della ferma di leva sancita dall'articolo 1. Tale gradualità, mentre da un lato mira ad armonizzare le necessità tecniche delle Forze armate con le esigenze organizzative, connesse anche con l'anticipazione della chiamata alle armi al 19° anno di età, dall'altro lato tende a far beneficiare di una riduzione della ferma di leva anche i giovani che siano già alle armi al momento dell'entrata in vigore della legge.

Mentre per l'Esercito e l'Aeronautica (che hanno attualmente una ferma di 15 mesi) è prevista una sola fase intermedia (ferma di 14 mesi) e la riduzione a 12 mesi diviene pienamente operante per i militari incorporati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, per la Marina (che ha attualmente una ferma di 24 mesi) si perviene alla ferma di 18 mesi attraverso due tappe intermedie (22 e 20 mesi). Anche per questa Forza armata, comunque, la ferma di 18 mesi, prevista dall'articolo 1, diviene pienamente operante con i militari incorporati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 34 concerne l'attuazione graduale dell'anticipazione della chiamata alla leva e della chiamata alle armi prevista dai precedenti articoli 2 e 3. È stato, infatti, già precisato che il provvedimento dell'antici-

zione a 19 anni della chiamata alle armi, al di là delle sue finalità ultime, nella sua prima fase di applicazione, deve compensare le carenze quantitative che deriveranno alle Forze armate dalla riduzione della ferma di leva. D'altra parte le possibilità organizzative, infrastrutturali ed addestrative delle Forze armate non consentono di assorbire una classe di leva in più in una unica soluzione o in tempi ristretti.

La gradualità del provvedimento è pertanto essenziale sia per evitare gravi squilibri nell'ambito delle Forze armate e sia per ottenere una sua equa applicazione nei confronti dei giovani interessati.

L'articolo 34 non specifica le modalità di esecuzione dell'anticipazione nell'arco di tempo considerato, salvo gli adempimenti organizzativi indicati negli ultimi due commi. È tuttavia da tener presente che proprio questi adempimenti e le conseguenti articolazioni procedurali impongono una approvazione della presente legge entro il 30 giugno 1975; in caso contrario si renderebbe necessario uno slittamento di un anno per l'inizio dell'anticipazione.

L'articolo 35 armonizza a cadenza l'entrata in vigore delle nuove disposizioni relative all'organizzazione delle operazioni di leva e selezione nonché di quelle pertinenti alla materia dei rinvii e dei ritardi per motivi di studio.

Le norme in questione, infatti, innovano sensibilmente la legislazione vigente ed incidono nell'apparato organizzativo del servizio della leva-selezione presso le Forze armate. Di qui la preoccupazione di assicurare una continuità ed efficienza organizzativa nella delicata fase della riduzione della ferma di leva e, soprattutto, dell'anticipo della chiamata alle armi. Lo scopo viene perseguito, appunto, attraverso una graduale applicazione delle nuove norme e delle nuove strutture sia nei confronti della data di entrata in vigore della presente legge che di quella in cui ha termine la chiamata anticipata.

Nella stessa prospettiva vanno inquadrare le disposizioni del medesimo articolo 35 nei confronti dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 19 (computo nella

ferma di leva del tempo trascorso presso Istituti, Accademie e Scuole delle Forze armate o Corpi armati dello Stato) e 32 (nuove misure del premio di congedamento per i militari volontari delle Forze armate congedati al termine delle ferme o rafferme).

L'articolo 35, infine, stabilisce che per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 28, 30 e 31 (provvedimenti per l'incentivazione del volontariato) sono fatti salvi i concorsi e le assunzioni in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 36 specifica, nei confronti del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, le innovazioni introdotte dai vari articoli della presente legge. Si tratta, pertanto, di una articolazione sistematica delle varie norme nonché del loro inquadramento nella normativa vigente.

Nell'impostazione del disegno di legge è stata seguita, per motivi di urgenza ed opportunità, la tecnica delle modifiche indirette che rendono la sostanza del provvedimento più immediatamente comprensibile. L'articolo 36 inquadra le modifiche in questione nella normativa vigente e rende di chiara e pronta intellegibilità la loro portata e la loro sfera di applicazione. In una materia così ampia, così complessa e così articolata non è esclusa, nel futuro, l'esigenza di una revisione sistematica di tutta la normativa sulla leva anche per evitare la benchè minima incertezza legislativa. Al momento, tuttavia, il provvedimento non presenta difficoltà di applicazione ed evidenza già alla prima lettura le innovazioni introdotte.

Di particolare interesse, perchè concretizza e precisa la portata riformatrice dell'articolo 9, è la tabella « Allegato B » che specifica le sedi (due sole: La Spezia e Taranto) e la giurisdizione territoriale dei Consigli di leva per il reclutamento del personale destinato a prestare servizio di leva nella Marina militare. Il successivo articolo 37 prevede, a sua volta, la possibilità, per esigenze di servizio, di variazioni (mediante decreto del Presidente della Repubblica) nel numero, nelle sedi e nelle giurisdizioni territoriali sia

di questi Consigli di leva che di quelli di cui alla tabella « A » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Circa gli oneri finanziari, si chiarisce che quattro sono le cause che determinano la maggiore spesa:

- l'anticipo della chiamata alla leva;
- l'anticipo della chiamata alle armi;
- l'anticipo delle operazioni di selezione per la Marina;

l'incentivazione del volontariato.

Dei suddetti oneri solo una piccola parte si consolida in bilancio (ristrutturazione organi di leva e oneri per i volontari) mentre la quota maggiore (anticipo della chiamata alla leva e della chiamata alle armi) è destinata ad estinguersi entro 8 anni dalla data d'inizio di applicazione delle norme dalle quali deriva.

Il Consiglio superiore delle Forze armate ha espresso parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La ferma di leva è:

per l'Esercito e l'Aeronautica di mesi dodici;

per la Marina di mesi diciotto.

Per coloro che conseguono a domanda la nomina ad ufficiale di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica, la durata della ferma di leva rimane stabilita in 15 mesi; per coloro che conseguono detta nomina nella Marina, la durata della ferma di leva è stabilita in 18 mesi.

Art. 2.

La chiamata delle classi alla leva è fissata all'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il diciottesimo anno di età.

L'inizio delle operazioni di leva può essere anticipato in modo da rendere possibile l'applicazione del secondo e penultimo comma del successivo articolo 3.

Quando contingenze straordinarie valutate tali dal Ministro lo esigano, le classi possono essere chiamate alla leva anche prima dei termini suddetti.

Art. 3.

La chiamata alle armi ha luogo, per ordine del Ministro della difesa, normalmente nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di età.

È però in facoltà del Ministro della difesa di anticipare o ritardare di un anno la chiamata stessa, quando speciali circostanze lo esigano.

Inoltre è in facoltà del Ministro della difesa di chiamare alle armi le classi per contingenti o scaglioni.

In contingenze straordinarie, valutate tali dal Ministro, i giovani arruolati possono

essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.

L'età minima per chiedere di adempiere anticipatamente gli obblighi di leva, ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 259, è fissata al compimento del diciassettesimo anno di età.

Art. 4.

Sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

1 - *a*) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo della navigazione interna in base al Codice della navigazione;

1 - *b*) abbiano svolto o svolgano attività lavorativa nell'ambito del demanio marittimo quali titolari o dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto — ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione — nell'esplicazione della loro attività;

1 - *c*) siano stati o siano iscritti a società o enti di sport nautici o di pesca subacquea;

2) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare;

3) siano stati o siano dipendenti da ditte che provvedono:

a) alla costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo, siano essi in legno, in ferro, in plastica o di qualsiasi altra materia;

b) agli armamenti navali guerreschi;

c) alla costruzione, riparazione o fornitura di caldaie, macchinari e in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo, siano essi in legno, in ferro, in plastica o di qualsiasi altra materia;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle città o paesi costieri la cui produzione sia di preminente interesse marinaresco;

5) abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che producono materiali ed attrezzature da pesca di qualsiasi tipo;

6) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) compresi gli arruolati volontari della Guardia di finanza — contingente di mare;

7) siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella Guardia di finanza — contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento di ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare;

8 - a) siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici, meccanici o costruttori navali;

8 - b) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime oppure negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro;

9) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;

10) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco;

11) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;

12) abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio militare in Marina;

13) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri.

L'iscrizione dei giovani di cui al precedente punto 13 nelle note definitive dei sogget-

ti alla leva per l'arruolamento nel CEMM è disposta in ordine di età a partire dai nati il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la classe, fino a raggiungere il numero determinato dal Ministro della difesa per soddisfare le esigenze della Marina militare.

Le operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva in Marina sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa.

Art. 5.

Nelle liste di leva è apposta apposita annotazione a fianco ai nominativi dei giovani che, in possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 4, sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM. Tali giovani sono iscritti nelle note definitive di cui al successivo articolo 13.

Art. 6.

Sono cancellati dalle note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM, salvo quanto previsto dal successivo articolo 8 con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva, gli iscritti:

1) già arruolati nell'Esercito, nell'Aeronautica, nella Guardia di finanza — contingente ordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, o comunque incorporati in altri Compi il cui servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva;

2) specialisti della montagna o soci della FISI, del CAI, dell'ALPENVEREIN tesserati da almeno un anno, sempre che sia gli uni che gli altri abbiano svolto specifica attività agonistica o professionale nel settore della montagna, comprovata da idonea documentazione, e facciano domanda prima dell'arruolamento al competente ufficio di leva delle Capitanerie di porto di prestare servi-

zio nelle truppe alpine e ne siano riconosciuti idonei;

3) in possesso dei titoli preferenziali per l'assegnazione ai contingenti aeronautici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

4) che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati;

5) per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per l'assoggettamento alla leva per l'arruolamento nel CEMM, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare;

6) per i quali, per motivi di carattere eccezionale, il Ministro della difesa determini la cancellazione delle note definitive.

Art. 7.

Sono compresi nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi:

1) gli arruolati volontariamente nel corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella Guardia di finanza — contingente di mare;

2) gli arruolati di leva nel CEMM.

Sono cancellati dai ruoli dell'Esercito e trasferiti nei ruoli del CEMM:

1) gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in ingegneria navale e meccanica; i reiscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica provenienti da altri corsi di laurea; gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in discipline nautiche o scienze economiche e marittime presso l'istituto superiore navale di Napoli, che risultino già arruolati di leva senza avere ancora prestato servizio di leva alle armi. I rettori delle Università e il direttore dell'istituto predetto debbono fornire, sessione per sessione, alla Marina militare, su richiesta delle Capitaneerie di porto, i nomi e le generalità dei giovani iscritti ai corsi delle facoltà sopraindicate;

2) coloro i quali, dopo il concorso alla leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, ottengono di prestare servi-

zio nella Marina o nella Guardia di finanza — contingente di mare, ovvero conseguono il requisito di cui al titolo 1 - a) del precedente articolo 4.

Sono cancellati dai ruoli del CEMM e trasferiti nei ruoli delle altre forze armate dello Stato:

1) gli arruolati di leva che, pur essendo riconosciuti idonei, non sono ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

2) i militari di leva del CEMM i quali ottengono, ai sensi delle norme previste dall'ordinamento del CEMM e dello stato giuridico dei sottufficiali, il trasferimento nelle altre forze armate per intraprendervi una carriera;

3) i militari di leva del CEMM i quali siano riformati, dopo aver prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

4) gli arruolati di leva ed i militari in congedo illimitato, eccedenti ai fabbisogni della Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

5) i militari in congedo, forniti di brevetto di pilota civile di secondo e terzo grado, i quali siano trasferiti, previo nulla osta del Ministero, nella forza in congedo dell'Aeronautica;

6) i militari in servizio nella Guardia di finanza — contingente di mare, che ottengono il passaggio nel contingente ordinario del Corpo; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

7) i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obbligo di servizio militare marittimo in base alla disposizione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Art. 8.

I giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM che chiedono il riconoscimento di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, non possono ottenere la cancellazio-

ne dell'annotazione nella lista di leva nè quella dalle note definitive nè dai ruoli del CEMM, se non per i motivi indicati nel precedente articolo 6.

I giovani eventualmente cancellati dai ruoli del CEMM e trasferiti in quelli dell'Esercito a mente dell'articolo 7, terzo comma, titolo 4), della presente legge, qualora chiedano l'applicazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sono ripristinati nei ruoli di provenienza.

Art. 9.

Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei Consigli di leva per l'arruolamento nel CEMM sono quelli stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.

I Consigli di leva sono composti:

a) dal comandante del porto, o, in sua vece, da un ufficiale superiore di porto della Capitaneria di porto da lui delegato, presidente;

b) da un ufficiale di porto del compartimento marittimo, di grado non inferiore a tenente di vascello, perito selettore attitudinale, membro;

c) da un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, perito selettore attitudinale, membro;

d) da un ufficiale del compartimento marittimo, con funzioni di relatore e segretario senza voto.

Il Consiglio di leva, assistito da un ufficiale medico della Marina militare quale perito sanitario e da un gruppo di ufficiali periti selettori della stessa Forza armata, sulla base di apposite prove ed esami preventivamente stabiliti, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale degli iscritti di leva e predesigna i giovani riconosciuti idonei ed atti a prestare servizio nella Marina militare per le varie categorie, specialità ed abilitazioni del CEMM. I giovani riconosciuti idonei ma non atti per ragioni fisiche o professionali all'arruolamento nella predetta Forza armata, previa selezione effettuata da ufficiali periti selet-

tori dell'Esercito, sono predesignati per le varie Armi, servizi e gruppi d'incarichi dell'Esercito.

Il numero dei periti selettori è determinato dal Ministro per la difesa in relazione all'entità del contingente che ogni Consiglio di leva deve esaminare annualmente. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro della difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.

Le decisioni del Consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti.

Le sedute del Consiglio di leva sono pubbliche.

Art. 10.

Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei Consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono quelli stabiliti nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Tali Consigli sono composti:

- a) da un commissario di leva, presidente;
- b) da due ufficiali in servizio permanente, di grado inferiore a capitano, periti selettori attitudinali, membri;
- c) da un ufficiale con funzioni di relatore e segretario senza voto.

In tempo di guerra, o in contingenze straordinarie, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre che la presidenza del Consiglio di leva sia assunta da personale non appartenente al ruolo organico dei commissari di leva.

Il Consiglio, con l'assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all'impiego in incarichi del servizio militare.

Fanno parte di detto gruppo di periti ufficiali medici ed ufficiali delle varie armi e dei servizi, nel numero che sarà determinato dal Ministro della difesa in relazione alla

entità del contingente che ogni Consiglio di leva deve annualmente esaminare.

Il capo nucleo medico selettore è il perito sanitario del Consiglio di leva.

La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro della difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.

Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche e vi partecipa, con funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri.

Interviene, inoltre, senza diritto a voto, per ogni comune, il sindaco o un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.

Le decisioni del Consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti.

Art. 11.

Compiute le operazioni di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, la lista è firmata dal capo dell'amministrazione comunale che ne fece l'esame e trasmessa per copia autentica, nei primi dieci giorni del mese di aprile, al capo dell'ufficio di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica competente per territorio, nonché, per i comuni costieri, anche al capo dell'ufficio leva della Capitaneria di porto competente per territorio.

Art. 12.

Dal momento della trasmissione della lista di leva di cui all'articolo precedente sino a quello della verifica di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, il capo dell'amministrazione comunale tiene conto, ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 41 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e 13 della presente legge, di tutte le modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, prende nota di ogni altra variazione cui possa andare soggetta la lista e provvede all'iscrizione degli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.

Art. 13.

A partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di età, gli uffici di leva delle Capitanerie di porto devono chiedere agli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica che nelle liste di leva, a fianco ai nominativi dei giovani iscritti nelle note preparatorie, sia apposta l'annotazione indicante la soggezione degli stessi alla leva per l'arruolamento nel CEMM.

Effettuata tale annotazione, gli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica trasmettono agli uffici di leva delle Capitanerie di porto la documentazione personale degli iscritti di cui al comma precedente.

Successivamente gli uffici di leva delle Capitanerie di porto, su disposizione dell'autorità centrale, devono compilare le note definitive dei giovani soggetti alla leva per lo arruolamento nel CEMM, in ordine alfabetico, includendovi tutti i giovani iscritti nelle note preparatorie, per ciascuno dei quali sia stata riportata l'annotazione di cui al precedente primo comma da parte degli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica.

Nelle note definitive saranno aggiunti tutti gli omessi ed i già rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva.

Art. 14.

Le operazioni di leva per ogni singola classe si svolgono in un'unica sessione che ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Durante tale sessione, i consigli di leva ammettono, dopo esame delle relative domande, all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 23 della presente legge gli iscritti che vi abbiano titolo, previo arruolamento senza visita medica, qualora il Ministro della difesa si avvalga della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 15.

I distretti militari e gli uffici di leva delle Capitanerie di porto ammettono al ri-

tardo o rinvio della prestazione del servizio militare, ai sensi degli articoli 20 e 21 della presente legge e 88, 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, gli arruolati che vi abbiano titolo.

I giovani di cui al secondo comma che, ritenendosi inabili al servizio militare, desiderano essere sottoposti all'esame personale, debbono farne esplicita documentata richiesta.

Per tutti gli altri che non hanno presentato domanda di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, i consigli di leva procedono al loro esame personale.

Gli arruolati senza visita ai sensi del secondo comma del presente articolo saranno sottoposti a visita fisio-psico-attitudinale all'atto della loro chiamata alle armi, qualora siano tenuti a compiere la ferma di leva.

Art. 15.

Il Consiglio di leva, dopo aver effettuato le operazioni di cui agli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237:

- a) cancella dalle liste di leva i deceduti;
- b) pronuncia l'esclusione di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica citato;
- c) decide sulle domande di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva di cui all'articolo 23 della presente legge;
- d) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 52 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
- e) pronuncia la riforma o la rivedibilità di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal Capo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica;
- f) pronuncia l'arruolamento nell'Esercito di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, comprendendo fra gli idonei i già arruolati volontariamente;
- g) pronuncia l'arruolamento senza visita per gli iscritti che abbiano ottenuto l'am-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

missione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 23 della presente legge qualora il Ministro della difesa si avvalga della facoltà prevista dall'ultimo comma del presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 14;

h) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per coloro che, pur essendosi presentati innanzi al consiglio di leva, rifiutano di sottoporsi all'esame personale; per questi ultimi pronuncerà altresì il loro arruolamento senza visita;

i) invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a dichiarare se loro consta la omissione nelle liste di giovani che debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denunce ricevute, decide in conseguenza;

l) fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati nell'Esercito, gli elementi che debbono servire alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.

Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente avviati alle armi.

Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all'autorità giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi, purchè non abbiano titolo a dispensa, esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio.

Il Ministro della difesa ha la facoltà di dispensare dall'esame personale gli iscritti per i quali dal consiglio di leva sia stata accertata l'esistenza dei titoli idonei ad ottenere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva.

Art. 16.

Gli iscritti nelle note definitive hanno l'obbligo di presentarsi alla data e al consiglio

di leva indicati nel precetto personale di chiamata alla leva; ai predetti iscritti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Gli iscritti che sono imbarcati su navi all'estero che fanno periodicamente ritorno nella Repubblica hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM più vicino al predetto approdo, nel termine di venti giorni dalla data di arrivo della nave.

Le autorità diplomatiche o consolari all'estero possono impedire il passaggio da una nave all'altra di iscritti chiamati alla leva.

I pescatori imbarcati su navi spedite e partite per campagne di pesca periodica possono ritardare la loro presentazione fino al termine della campagna stessa.

Gli iscritti che non si presentano per giustificati motivi nel termine stabilito hanno l'obbligo di darne subito notizia all'ufficio di leva della Capitaneria di porto competente e di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della sessione di leva.

Sono dispensati dal presentarsi al consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM gli iscritti che si trovano nelle condizioni stabilite dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, numero 237.

Art. 17.

Il Consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM, dopo aver verificato e chiuso le note definitive, prende in esame la posizione di ogni iscritto e delibera relativamente agli argomenti indicati nel precedente articolo 15, escluse le lettere *a)*, *f)* ed *l)*, e nell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Inoltre delibera:

a) la cancellazione dei deceduti dalle note definitive, dandone comunicazione all'ufficio di leva della Capitaneria di porto competente, per i successivi adempimenti;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) la cancellazione dalle note definitive, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva:

1) degli iscritti di cui ai numeri 1), 4), 5) e 6) del precedente articolo 6;

2) degli iscritti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo 6, previo esame di documentata domanda;

c) il computo nella leva dei già arruolati volontariamente nel CEMM e nella Guardia di finanza-contingente di mare, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

d) l'arruolamento nel CEMM degli idonei ed atti per la Marina militare ovvero l'arruolamento dei restanti idonei nell'Esercito.

Il presidente del Consiglio di leva, sulla base dei documenti in suo possesso, dispone la compilazione del documento matricolare dell'arruolato nel CEMM da parte dell'ufficio di leva della Capitaneria di porto competente o fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati nell'Esercito, gli elementi necessari alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.

Art. 18.

Il numero degli arruolati di leva nel CEMM e la data del loro avviamento alle armi vengono determinati dal Ministro in relazione alle esigenze della Marina.

Alla chiamata ed all'avviamento alle armi provvedono gli uffici di leva delle Capitanerie di porto.

I predetti arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.

Art. 19.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate o corpi armati dello Stato non è computabile nella ferma di leva per gli allievi non sottoposti a vincoli di ferma volontaria e per i militari che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta presso le Forze armate o corpi dello Stato, salvo che il pro-

scioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio.

Art. 20.

Il Ministro della difesa può disporre la concessione, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi:

a) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni;

b) fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni;

c) fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni;

d) fino al ventinovesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale;

e) fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale.

Fermi restando i limiti massimi di età stabiliti dal precedente comma, il ritardo della prestazione del servizio alle armi può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea aumentata di un anno. Per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale o di medicina aeronautica o spaziale, si considera la durata del corso di specializzazione aumentata di un anno.

Non possono fruire del ritardo di cui ai precedenti commi i giovani che abbiano ottenuto di ritardare la prestazione del servizio alle armi per più di due anni, ai sensi del successivo articolo 21.

I militari — in congedo illimitato provvisorio — che si trovino nelle condizioni sopracennate e che siano stati ammessi al ritardo della prestazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di tale beneficio, sempre nei limiti previsti dal precedente primo comma, anche quando si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano dovuto sospendere, limitatamente ad un solo anno, per gravi ragioni gli

studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

2) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea od il diploma finale nel numero di anni fissati per la facoltà, scuola universitaria o istituto superiore cui sono iscritti, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio ai corsi superiori, purchè, in entrambi i casi, continuino ad attendere agli studi intrapresi;

3) abbiano fatto passaggio, prima di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria o ad altro istituto superiore;

4) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo provvisorio per seguire corsi di specializzazione o per sostenere gli esami di Stato o l'abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 21.

Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace può essere concesso alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiduesimo anno di età agli arruolati che siano:

a) alunni dell'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati. Anche gli alunni della penultima e terz'ultima classe possono godere del ritardo del servizio alla condizione che essi possano ultimare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di età;

b) candidati nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturità o di abilitazione oppure di idoneità all'ultima e penultima classe presso istituti statali, legalmente riconosciuti o parificati che siano contemporaneamente iscritti e frequentino rispettivamente l'ultima, penultima o terz'ultima classe di una scuola privata autorizzata, purchè possano completare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di età;

c) candidati esterni agli esami di maturità o di abilitazione in possesso del titolo

di ammissione all'ultimo anno di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati;

d) candidati esterni ai predetti esami i quali siano stati respinti, ma che abbiano conseguito l'idoneità all'ultima classe di istituto di istruzione di secondo grado statale o legalmente riconosciuto o parificato.

Art. 22.

Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il termine degli studi, salvo il disposto dei precedenti articoli 18 e 19, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi in ogni caso al compimento dell'età prescritta dal primo comma dei precedenti articoli 20 e 21.

Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica ovvero, se della Marina, con uno degli scaglioni della classe di leva chiamata alle armi nell'anno di cessazione del titolo al ritardo o, al massimo, col primo scaglione della classe successiva.

Art. 23.

Il Ministro della difesa, tenuto conto dell'esigenza di conciliare il fabbisogno delle Forze armate con il gettito dei singoli contingenti, ha facoltà di inserire nei manifesti di chiamata alla leva una o più tra le seguenti condizioni, da accertarsi dai consigli di leva, quali titoli per conseguire la dispensa dalla ferma di leva da parte dei giovani arruolati:

1) figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermità di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio o per causa di servizio, compresi gli equiparati a dette categorie;

2) figlio o fratello di pensionato di guerra o per causa di servizio militare, limitata-

mente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati;

3) primogenito o unico figlio maschio di padre vivente, affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa e non eserciti, di fatto, altra attività lavorativa, ovvero di madre vedova o nubile, purchè, in entrambi i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

4) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico, limitatamente ai casi in cui i congiunti suddetti, per effetto della partenza alle armi dell'arruolato, vengano a perdere la guida, la protezione e la tutela morale, ovvero i necessari mezzi di sussistenza;

5) figlio di genitori che abbiano altri cinque figli i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

6) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

7) vedovo con prole;

8) ammogliato con prole con le modalità previste dal secondo comma del successivo articolo 25.

In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa può, verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia.

Art. 24.

L'ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo precedente è consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di età inferiore

a quaranta anni, abbia fruito di riduzione o dispensa dalla ferma di leva.

Tale disposizione non è applicabile nell'ipotesi di cui ai numeri 7) ed 8) del primo comma dell'articolo precedente e della dispensa di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al numero 6) del precedente articolo, i figli che non abbiano potuto ultimare la ferma di leva perchè dichiarati non idonei al servizio sono considerati come se avessero soddisfatto gli obblighi del servizio militare.

Art. 25.

I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati:

1) quando sussistano perfetti entro la data di chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorra per ragioni di età o per legittimo rimando;

2) quando si verificano tra la data di chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre ed il giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione al quale l'iscritto stesso è interessato, purchè derivino da modificazioni sopravvenute alla situazione di famiglia, non determinate dalla volontà degli interessati.

Per gli ammogliati con prole la dispensa è subordinata all'accertamento delle condizioni economiche della famiglia acquisita e di quelle di origine dei coniugi qualora il titolo di ammogliato con prole sia stato maturato dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rimando.

Art. 26.

I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati sino alla data di chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rimando.

I titoli che sorgano negli ultimi dieci giorni della sessione di leva e quelli che sorgano per sopravvenute modificazioni della situazione di famiglia non derivante dalla volontà degli interessati dopo la chiusura della sessione stessa possono essere fatti valere per gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica non oltre il decimo giorno successivo alla data di affissione del manifesto di chiamata alle armi del contingente al quale l'interessato è tenuto a rispondere e per gli arruolati nel CEMM non oltre il decimo giorno successivo alla data di ricezione del precetto personale di avviamento alle armi.

I titoli invece che sorgano per sopravvenute modificazioni nella situazione di famiglia non determinate dalla volontà degli interessati dopo la data di affissione del manifesto di chiamata alle armi o di ricezione del precetto personale possono essere fatti valere fino al giorno precedente a quello di inizio dalla chiamata alle armi.

Art. 27.

Il Ministro della difesa ha facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato dei militari in servizio alle armi che, per sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non determinate dalla volontà degli interessati, vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dal n. 1) al n. 8) dell'articolo 23, oppure determinate ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo sempre che detta condizione sia stata inserita nel manifesto di chiamata alla leva della classe la cui ferma di leva è in corso al momento della domanda.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è pronunciata dai Consigli di leva.

Art. 28.

Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, i restanti posti che annualmente si renderanno disponibili nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle mae-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stranze del Ministero della difesa, vengono conferiti:

1) nella categoria degli operai specializzati:

a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferie speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, numero 90;

b) nella misura del 50 per cento al personale operaio qualificato che può conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria degli specializzati;

2) nella categoria degli operai qualificati:

a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferie speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, numero 90;

b) nella misura del 25 per cento al personale operaio comune che può conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria immediatamente superiore;

c) nella misura del 25 per cento agli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato di idoneità previsto dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle scuole allievi operai del Ministero della difesa;

3) nella categoria degli operai comuni:

a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferie speciali o delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, numero 90;

b) nella misura del 45 per cento agli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato di idoneità previsto dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1964,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 345, presso una delle scuole allievi operai del Ministero della difesa.

I posti non ricoperti dopo le assunzioni di cui al comma precedente vengono conferiti con pubblico concorso.

La nomina dei militari volontari specializzati congedati senza demerito nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa viene effettuata per singole qualifiche di mestiere o gruppi di qualifiche affini, considerando, quale ordine di precedenza, la data di presentazione delle domande nell'ambito di ciascuna Forza armata. La corrispondenza tra qualifiche di mestiere delle categorie degli operai e categorie e livello di specializzazione militare è stabilita con decreto del Ministro della difesa.

I posti sono conferiti senza concorso a detto personale e vengono ripartiti per Forza armata di provenienza in proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate. In mancanza di beneficiari provenienti da una Forza armata, i posti vengono devoluti ai volontari specializzati congedati senza demerito appartenenti alle altre due Forze armate.

È abrogato l'articolo 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

Art. 29.

I posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, che restino vacanti per mancanza di aspiranti, sono conferiti senza concorso ai volontari specializzati della rispettiva Forza armata congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni che ne facciano domanda e siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo nel quale si chiede la nomina.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal collocamento in congedo.

L'ordine di precedenza per la nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande.

Qualora non venga ricoperto il terzo dei posti riservato ai sottufficiali ai sensi del

primo comma, lettera *b*), dell'articolo 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, i posti rimanenti sono conferiti senza concorso agli ex volontari specializzati in possesso dei prescritti titoli di studio che ne facciano domanda.

Art. 30.

Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti per i quali si applica la citata legge, fatta eccezione per le aziende private, sono tenuti ad assumere in qualità di operai, nel limite del 5 per cento delle assunzioni annuali e riportando all'anno successivo le frazioni inferiori all'unità, i volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o delle rafferme che ne facciano domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e che siano in possesso dei requisiti prescritti per dette assunzioni.

Se alle assunzioni stesse si provvede per concorso, la riserva del 5 per cento opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione è fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneità professionale si provvede mediante apposita prova.

Le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti richiamati al primo comma comunicano di volta in volta al Ministero della difesa i posti disponibili per i volontari congedati e le sedi di servizio.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti suddetti rimettono al Ministero della difesa un prospetto dal quale risulti il numero dei posti sul quale è stata applicata la percentuale fissata al primo comma e, in correlazione, il numero e i nominativi dei volontari congedati assunti.

Art. 31.

Dopo i titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le assunzioni mediante concorso presso le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti richiamati nell'articolo 30, è ag-

giunto il seguente: « militari volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme ».

Art. 32.

La misura dei premi di congedamento previsti dalle vigenti disposizioni, per i militari volontari delle Forze armate, è stabilita in 30 giorni dell'ultima paga percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in ferma o rafferma, con un minimo di 200.000 lire.

Ai volontari che si congedano dopo 3 anni di servizio, la misura minima del premio di congedamento dovuto è stabilita in 300.000 lire.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è così sostituito:

« In favore dei militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e della Aeronautica che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione ».

DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

La riduzione della ferma di leva prevista dal precedente articolo 1 sarà attuata con la seguente gradualità:

1) Esercito e Aeronautica:

14 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della legge stessa;

12 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge;

2) Marina:

22 mesi per i militari incorporati sino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge;

20 mesi per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della legge stessa;

18 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

L'anticipo della chiamata alla leva e della chiamata alle armi previsto dai precedenti articoli 2 e 3 sarà attuato gradualmente, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un programma definito dal Ministro per la difesa.

Per l'attuazione dell'anticipo della chiamata alla leva, i capi delle Amministrazioni comunali, gli Uffici di leva presso i Distretti militari e quelli delle Capitanerie di porto devono procedere, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti di competenza nei riguardi di ciascuna delle classi dei giovani che in detto anno compiono il diciottesimo ovvero il diciassettesimo anno di età.

A tale scopo, i capi delle Amministrazioni comunali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere ai capi degli Uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica e, per i comuni costieri, anche a quelli degli uffici di leva delle Capitanerie di porto copia autentica della lista di leva dei giovani che, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, compiono il diciassettesimo anno di età.

Art. 35.

Fermo restando quanto prescritto nei precedenti articoli 33 e 34, le disposizioni di cui

ai seguenti articoli trovano applicazione come appresso specificato:

1) articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 e 16: a decorrere dall'iscrizione sulle liste di leva dei giovani che, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, compiono il 17° anno di età;

2) articoli 14 e 15: a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

3) articoli 9, 10, 17, 18 e 37: a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha termine il ciclo di anticipo della chiamata alla leva ed alle armi di cui all'articolo 34 della presente legge;

4) articoli 20, 21 e 22: a decorrere dalla chiamata alle armi della classe successiva a quella presentatasi alle armi nell'anno di entrata in vigore della presente legge. Per i giovani appartenenti a classi precedenti, continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 85, 86 ed 87 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni;

5) articolo 19: a decorrere dalla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella presentatasi alle armi nell'anno di entrata in vigore della presente legge. Per i giovani appartenenti a classi precedenti, continuano ad applicarsi le norme di cui al primo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 32 si applicano ad iniziare dai volontari prosciolti o collocati in congedo al termine delle ferme o rafferme nell'anno di entrata in vigore della presente legge.

Fino alle decorrenze indicate nei precedenti commi continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 28, 30 e 31, sono fatti salvi i concorsi e le assunzioni in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni:

1) i termini sottoindicati sono sostituiti come specificato a fianco di ciascuno di essi:

leva di terra: leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, con ferma di leva di 12 mesi;

leva di mare: leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare, con ferma di leva di 18 mesi;

lista di leva di mare: note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare;

Consigli di leva di terra: Consigli di leva di cui alla tabella in allegato « A » al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Consigli di leva di mare: Consigli di leva di cui alla tabella allegata alla presente legge;

uffici di leva di terra: uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica;

uffici di leva di mare: uffici di leva delle Capitanerie di porto;

2) i seguenti articoli sono abrogati e sostituiti da quelli della presente legge a fianco di ciascuno di essi indicati:

articolo 2	dall'articolo 4;
articolo 12	dall'articolo 5;
articolo 13	dall'articolo 6;
articolo 27	dall'articolo 10;
articolo 28	dall'articolo 9;
articolo 39	dall'articolo 11;
articolo 40	dall'articolo 12;
articolo 43	dall'articolo 13;
articolo 44	dall'articolo 2;
articolo 45	dall'articolo 14;
articolo 66	dall'articolo 18;
articolo 78	dall'articolo 3;
articolo 81	dall'articolo 1;
articolo 85	dall'articolo 20;
articolo 86	dall'articolo 21;
articolo 87	dall'articolo 22;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articolo 91	dall'articolo 23;
articolo 92	dall'articolo 24;
articolo 96	dall'articolo 25;
articolo 61	dall'articolo 15;
articolo 63	dall'articolo 16;
articolo 64	dall'articolo 17;
articolo 97	dall'articolo 26;
articolo 105	dall'articolo 27;

3) il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dall'articolo 7 della presente legge;

4) il primo comma dell'articolo 83 è sostituito dall'articolo 19 della presente legge;

5) negli articoli 17, 34, 42, 56 e 103, il riferimento al diciottesimo anno di età è modificato in diciassettesimo anno di età;

6) il riferimento al quinto comma dell'articolo 63, contenuto nel primo comma - lettera c) dell'articolo 135 è rettificato in riferimento al quarto comma dello stesso articolo 63, quale risulta sostituito dall'articolo 16 della presente legge;

7) il riferimento al numero 4) dell'articolo 91, contenuto nell'articolo 98, è rettificato in riferimento al numero 6) dello stesso articolo 91, quale risulta sostituito dall'articolo 23 della presente legge;

8) nell'articolo 116 è cancellato l'inciso « nonchè l'eventuale passaggio dalla leva di mare a quella di terra in base all'articolo 13, secondo comma, del presente decreto »;

9) dopo la tabella « Allegato A » è aggiunta la tabella « Allegato B » quale risulta dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 37.

Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei Consigli di leva di cui alla tabella « A » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e alla tabella allegata alla presente legge, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica in relazione alle esigenze del servizio.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 38.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1975 saranno aumentati complessivamente delle seguenti somme per gli esercizi finanziari sottoindicati:

	<i>Milioni</i>
esercizio finanziario 1975	3.000
esercizio finanziario 1976	33.958
esercizio finanziario 1977	51.756
esercizio finanziario 1978	69.943
esercizio finanziario 1979	78.026
esercizio finanziario 1980	77.981
esercizio finanziario 1981	77.981
esercizio finanziario 1982	50.973
esercizio finanziario 1983 e successivi	37.492

Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1975 si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario anzidetto.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

SEDI E ZONE
DI COMPETENZA TERRITORIALE
DEI CONSIGLI DI LEVA

N. ordine	Sedi	Zona di competenza territoriale
1	La Spezia	Quella delle Capitanerie di porto di Cagliari, Castellammare di Stabia, Civitavecchia, Gaeta, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Napoli, Olbia, Portoferraio, Porto Torres, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Savona, Torre del Greco, Viareggio e Vibo Valentia.
2	Taranto	Quella delle Capitanerie di porto di Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Catania, Chioggia, Crotone, Gallipoli, Manfredonia, Messina, Molfetta, Monfalcone, Palermo, Pescara, Porto Empedocle, Ravenna, Rimini, Siracusa, Taranto, Trapani, Trieste, Venezia.